

DIRETTIVA 2001/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MAGGIO 2001,

che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico

Gazzetta ufficiale CE n. L 206 del 31/07/2001 pag. 0001 - 0051

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e 55, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2001,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 febbraio 1996 la Commissione ha inviato al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata a norma dell'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Nella relazione la Commissione si è impegnata ad esaminare la possibilità di inserire in tale direttiva l'obbligo di prendere in considerazione l'esperienza successiva al conseguimento del diploma nell'esaminare la domanda di riconoscimento, l'introduzione del concetto di formazione regolamentata. La Commissione si è altresì impegnata ad esaminare le modalità per sviluppare il ruolo del gruppo di coordinamento istituito un'interpretazione e un'applicazione più uniformi della direttiva.

(2) È opportuno estendere al sistema generale iniziale il concetto di formazione regolamentata, introdotto con la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (in seguito denominate: "le direttive sul sistema generale"), e di basarlo sugli stessi principi dotandolo delle stesse regole; la facoltà di scegliere i mezzi con cui definire le professioni interessate dalla formazione regolamentata dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri.

(3) Le direttive sul sistema generale consentono che a certe condizioni lo Stato membro ospite esiga misure di compensazione da parte del richiedente, in particolare quando la formazione da lui ricevuta verta su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma richiesto dallo Stato membro ospite. A norma degli articoli 39 e 43 del trattato, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, spetta allo Stato membro ospite giudicare se un'esperienza professionale possa valere per l'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto nei confronti dei cittadini desiderosi di esercitare la propria professione in un altro Stato membro, è opportuno inserire nelle direttive sul sistema generale l'obbligo che lo Stato membro ospite esamini se l'esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo il conseguimento del/dei titoli dichiarato/i verta su tali materie.

(4) È opportuno migliorare la procedura di coordinamento prevista dalle direttive sul sistema generale ed agevolarla, prevedendo che il gruppo di coordinamento adotti pareri sulle questioni relative all'applicazione pratica del sistema generale sottopostegli dalla Commissione, e che tali pareri vengano pubblicati.

(5) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'iniziativa SLIM la Commissione si è impegnata a presentare alcune proposte dirette a semplificare l'aggiornamento degli elenchi dei diplomi ammessi al riconoscimento automatico; la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, prevede una formula semplice in materia di diplomi, certificati ed altri titoli di medico generico. L'esperienza dimostra che tale formula garantisce una certezza del diritto sufficiente. È opportuno estendere tale formula ai diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista o medico di cui rispettivamente alle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio (in seguito denominate: le "direttive settoriali").

(6) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, non è imposto agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, che non comprovano una formazione acquisita in uno degli Stati membri della Comunità. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato in un altro Stato membro. In tali condizioni è opportuno che le direttive settoriali dispongano che il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un diploma, certificato o altro titolo che sancisce la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico conseguito in un paese terzo, e l'esperienza professionale acquisita dall'interessato in uno Stato membro, costituiscano elementi di rilevanza comunitaria, che gli altri Stati membri dovrebbero esaminare.

(7) È opportuno indicare il termine entro il quale gli Stati membri devono decidere sulle richieste di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico conseguiti in un paese terzo.

(8) Alla luce della rapidità dell'evoluzione della tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita riveste particolare importanza nel settore medico. Spetta agli Stati membri adottare le modalità in base alle quali, attraverso un'adeguata formazione continua al termine del ciclo di studi, i medici rimarranno al passo dei progressi della medicina. Il sistema attuale di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali rimane immutato.

(9) Avverso una decisione negativa o l'assenza di decisione entro il termine stabilito deve essere possibile un ricorso ai sensi del diritto interno. Tali decisioni degli Stati membri in materia di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico devono essere motivate. Nel caso in cui uno Stato membro decida di riconoscere diplomi, certificati o altri titoli, esso dovrebbe essere libero di motivare o meno tale decisione.

(10) Per ragioni d'equità è opportuno prevedere misure transitorie a favore di alcuni soggetti che svolgono la professione di dentista in Italia e sono titolari di diplomi, certificati o altri titoli di medico, rilasciati in Italia, che sanciscono formazioni in medicina iniziate dopo la data di scadenza di cui all'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE.

(11) L'articolo 15 della direttiva 85/384/CEE stabilisce una deroga per un periodo transitorio ora scaduto; è opportuno abrogare tale disposizione.

(12) Nell'articolo 24 della direttiva 85/384/CEE dovrebbe esserci una netta distinzione tra le formalità richieste in caso di stabilimento e quelle richieste in caso di prestazione di servizi, per rendere più efficace la libera prestazione di servizi di architetto.

(13) Per ragioni di parità di trattamento è opportuno prevedere misure transitorie a favore di persone in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia conseguiti in Italia al termine di formazioni non del tutto conformi alla direttiva 85/432/CEE.

(14) È auspicabile ampliare gli effetti del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento tra la Grecia e gli altri Stati membri. È pertanto opportuno sopprimere la deroga di cui all'articolo 3 della direttiva 85/433/CEE.

(15) Nella relazione sulla formazione specifica in medicina generale prevista al titolo IV della direttiva 93/16/CEE, per la formazione a tempo parziale in medicina generale la Commissione ha raccomandato di allineare le disposizioni applicabili a quelle vigenti per la formazione a tempo parziale nelle altre specialità mediche.

(16) Le direttive sul sistema generale e le direttive settoriali dovrebbero essere modificate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SUL SISTEMA GENERALE

Articolo 1

(omissis)

Articolo 2

(omissis)

SEZIONE 2

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SETTORIALI

Sezione 2.1

Infermieri responsabili dell'assistenza generale

Articolo 3

(omissis)

Articolo 4

(omissis)

Sezione 2.2

Dentisti

Articolo 5

La direttiva 78/686/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2 le parole "enunciati all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "enunciati nell'allegato A";

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) il titolo del capitolo III è sostituito dal testo seguente:

"Diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista";

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4.

Ogni Stato membro in cui vigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, riconosce i diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE ed elencati nell'allegato B, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati.";

5) l'articolo 5 è abrogato;

6) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Esso tiene conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";

7) all'articolo 19 i due commi esistenti diventano il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. Gli Stati membri riconoscono i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, corredata di un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi:

- che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello delle persone in possesso del diploma elencato per l'Italia nell'allegato A,

- che queste persone si sono effettivamente e legalmente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE

per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,

- che tali persone sono autorizzate ad esercitare o esercitano effettivamente, legalmente e a titolo principale e alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo elencato per l'Italia nell'allegato A della presente direttiva, le attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE.

Sono dispensate dalla prova attitudinale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.";

8) i riferimenti agli articoli 3 e 5 si intendono rispettivamente come riferimenti agli allegati A e B;

9) sono inseriti gli articoli seguenti:

Articolo 23 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 23 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 23 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 23 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta. Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito."

10) sono aggiunti gli allegati A e B che figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 6

All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/687/CEE, le parole "di cui all'articolo 3 della stessa direttiva" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato A della stessa direttiva".

Sezione 2.3 Veterinari

(omissis) Articolo 7

(omissis) Articolo 8

Sezione 2.4 Ostetriche

(omissis) Articolo 9

(omissis) Articolo 10

Sezione 2.5 Architetti

(omissis) Articolo 11

Sezione 2.6 Farmacisti

(omissis) Articolo 12

(omissis) Articolo 13

Sezione 2.7

Medici

Articolo 14

La direttiva 93/16/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2 le parole "elencati nell'articolo 3" sono sostituite dalle parole "elencati nell'allegato A";

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) il titolo del Capitolo II è sostituito dal titolo seguente:

"Diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista";

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4.

Ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 24, 25, 26 e 29 ed elencati negli allegati B e C, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli da esso rilasciati";

5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'allegato B corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni indicate all'allegato C per gli Stati membri in cui tale specializzazione esiste.";

6) il titolo del Capitolo III e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

7) all'articolo 8:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Esso tiene anche conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";

8) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis Gli Stati membri riconoscono i titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1 gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui agli articoli 24-27, purché detti titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto 1497/99 allo scopo di accertare che l'interessato abbia un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello dei medici titolari delle qualifiche di specialista definite, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 2.";

9) all'articolo 23 della direttiva 93/16/CEE, è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. La formazione continua assicura, secondo le modalità proprie di ciascuno Stato membro, che le persone che hanno completato i loro studi possano tenersi aggiornate sui progressi nel campo della medicina.";

10) all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23 nel corso dei quali siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale.";

11) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 26.

Gli Stati membri in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate non siano inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.";

12) l'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 30.

Ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all'articolo 23 istituisce una formazione specifica in medicina generale conforme almeno alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32, in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1 gennaio 2006";

13) all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) avere una durata di almeno tre anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti";

14) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Qualora il ciclo di formazione di cui all'articolo 23 comporti una formazione pratica impartita in un ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzatura e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o di un centro riconosciuto in cui i medici dispensino cure primarie, la durata di questa formazione pratica può essere inclusa nella durata prevista al paragrafo 1, lettera b), entro il limite di un anno. Questa facoltà è disponibile soltanto negli Stati membri nei quali la durata della formazione specifica in medicina generale è di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

Nel caso in cui, nell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione constati che uno Stato membro ha notevoli difficoltà in relazione al livello di formazione indicato al paragrafo 1, lettera b), essa sente il parere del comitato di alti funzionari della Sanità pubblica istituito dalla decisione 75/365/CEE del Consiglio e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione

presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, proposte volte a un maggiore coordinamento della durata della formazione specifica in medicina generale."

15) all'articolo 34, paragrafo 1, secondo trattino, "60 %" è sostituito da "50 %";

16) i riferimenti agli articoli 3, 6, 7 e 27 si intendono, rispettivamente, come riferimenti all'allegato A, all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 26;

17) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 42 bis.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 42 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 42 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 42 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta. Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

18) l'articolo 44 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 le parole "alle procedure" sono sostituite dalle parole "alla procedura";

b) il paragrafo 2 è abrogato;

19) sono aggiunti gli allegati A, B e C che figurano all'allegato VI della presente direttiva.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Entro il 1 gennaio 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dell'articolo 1, punti 1 e 2 negli Stati membri.

La Commissione, dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, presenta le sue conclusioni riguardo alle eventuali modifiche delle vigenti modalità di cui all'articolo 1, punti 1 e 2. Se necessario, la Commissione presenta altresì proposte per migliorare le modalità vigenti.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine

Per il Consiglio
Il Presidente
A. LINDU

ALLEGATO I

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

(omissis)

ALLEGATO II

"ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique			
Danmark			
Deutschland			
Ellas			
Espana			
France			
Ireland			
Italia	Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria
Luxemburg			
Nederland			
Osterrich			
Portugal			
Suomi/Finland			
Sverige			
United Kindom			

ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

1. Ortodonzia

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique			
Danmark			
Deutschland			
Ellas			
Espana			
France			
Ireland			
Italia	Non previsto	-	
Luxemburg			
Nederland			
Osterrich			
Portugal			
Suomi/Finland			
Sverige			
United Kindom			

2. Chirurgia odontostomatologica

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique			
Danmark			
Deutschland			
Ellas			
Espana			
France			
Ireland			
Italia	Non previsto	-	
Luxemburg			
Nederland			
Osterrich			
Portugal			
Suomi/Finland			
Sverige			
United Kindom			

ALLEGATO III

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario
(omissis)

ALLEGATO IV

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica
(omissis)

ALLEGATO V

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di farmacista
(omissis)

ALLEGATO VI

ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico
(omissis)

ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista
(omissis)

ALLEGATO C

Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche
.....(omissis)

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
STOMATOLOGIA		
Durata minima della specializzazione		
Belgique		
Danmark		
Deutschland		
Ellas		
Espana	Estomatologia	
France	Stomatologie	
Ireland		
Italia	Odontostomatologia	
Luxemburg	Stomatologie	
Nederland		
Osterrich		
Portugal	Estomatologia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kindom		

.....(omissis)

Dichiarazioni

(omissis)